

REGOLAMENTO (UE) 2023/1329 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2023

che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) e l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione per quanto riguarda le specifiche del glicerolo (E 422), degli esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) e del poliricinoleato di poliglicerolo (E 476)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 14,visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (3) Gli elenchi dell'Unione degli additivi alimentari e le specifiche possono essere aggiornati secondo la procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (4) Il glicerolo (E 422), gli esteri poliglicerici degli acidi grassi (E 475) e il poliricinoleato di poliglicerolo (E 476) sono sostanze autorizzate conformemente agli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (5) Il 15 marzo 2017 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha formulato un parere scientifico sulla nuova valutazione del glicerolo (E 422) come additivo alimentare ⁽⁴⁾, nel quale ha concluso che non è necessario stabilire un valore numerico per l'assunzione giornaliera ammissibile e che l'additivo alimentare non pone problemi di sicurezza per gli usi indicati. L'Autorità ha raccomandato di apportare alcune modifiche alle specifiche dell'E 422 di cui al regolamento (UE) n. 231/2012 e di mettere a sua disposizione maggiori informazioni sugli usi e sui livelli d'uso.
- (6) Il 23 novembre 2018 la Commissione ha lanciato un invito pubblico a presentare dati tecnici sull'additivo alimentare glicerolo (E 422), inteso a soddisfare le esigenze di dati individuate dall'Autorità.
- (7) In seguito alla presentazione dei dati da parte degli operatori del settore interessati, la Commissione ha chiesto all'Autorità di fornire un parere scientifico per confermare che i dati tecnici forniti da tali operatori giustificassero adeguatamente una modifica delle specifiche dell'additivo alimentare glicerolo (E 422) al fine di allinearle agli standard attuali, come raccomandato dall'Autorità.

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2017;15(3):4720.

